

All'udienza del 18 ottobre 2016 è presente l'Avv. Saverio Benigno, in sostituzione dell'Avv. Carlo Riela, per l'attrice, il quale discute oralmente la controversia, riportandosi ai propri atti ed insistendo, in particolare, nelle note conclusive autorizzate depositate, chiedendo in particolare la condanna alle spese e la distrazione delle stesse. Sono presenti ai fini della pratica forense i dr. Beatrice D'Anna, Marco Scaglione e Andrea Sciacca.

**IL GIUDICE**

Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito ad ore 14,10.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile**

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario *Dott.ssa Francesca Taormina*, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014

TRA

\_\_\_\_\_ (Avv. Carlo Riela)

*attrice*

E

\_\_\_\_\_ , in persona del  
legale rappresentante *pro-tempore*,



*convenuto contumace*

**Oggetto:** Domanda di risarcimento di danni.

**Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,**

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto, così provvede:

- In accoglimento delle domande spiegate da [redacted] a [redacted] con atto di citazione del 17.06.14, condanna il [redacted] e [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.409,00, oltre rivalutazione monetaria (sull'importo di € 75,00) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il Consorzio convenuto alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate, in proporzione alla condanna, in complessivi € [redacted], oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

[redacted] agisce in giudizio per ottenere, previa declaratoria della responsabilità del Consorzio convenuto ex art. 2051 c.c., il ristoro dei danni fisici e patrimoniali sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 02.09.11, alle ore 11,20 circa, allorquando,



mentre si trovava con il carrello della spesa sul tappeto mobile che consente agli utenti l'uscita dal supermercato Ipercoop, sito all'interno del Centro Commerciale e, in fase di discesa, perdeva l'equilibrio e rovinava sullo stesso a causa del malfunzionamento del sistema magnetico che tratteneva il detto carrello.

In ordine alla forma di responsabilità invocata dall'attrice, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale tradizionale, che individuava nella norma in oggetto un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del custode), che era venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi, successivamente intervenuta sulla questione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di



conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (*Cass. Civ., sez. III, n. 993/09; n. 4279/08; n. 24739/07*).

Secondo il Supremo Collegio, la speciale responsabilità per cosa in custodia ha natura oggettiva, prescinde dalla valutazione del comportamento del custode e presuppone che esista un diretto rapporto causale tra la cosa (in sé o nel suo connaturato dinamismo) ed il danno lamentato; essa, dunque, richiede che il danneggiato provi il menzionato nesso eziologico, mentre, una volta offerta efficacemente tale prova, spetta al custode, che voglia liberarsene, dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito (*Cass. Civ., sez. III, n. 18496/13; sez. VI, n. 13514/13*), inteso, quest'ultimo, nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Ancora più nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che, a norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subito, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (*Cass. Civ., sez. III, n. 7125/13*).

Ne discende che la responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un



elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (*Cass. Civ., sez. III, n. 21727/12; n. 2563/07; n. 21684/05*); in questi casi, non può che negarsi il nesso causale.

Nella vicenda che ci occupa, è rimasto sufficientemente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (il tappeto mobile del supermercato interno al centro commerciale) e l'evento dannoso occorso ai danni dell'attrice in data 02.09.11, sicché parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo provato non solo il fatto storico del sinistro ma anche il rapporto causale diretto di quest'ultimo con la cosa custodita.

Non possono, infatti, esservi dubbi circa la relazione di custodia tra il tappeto mobile presente all'interno del centro commerciale ed il Consorzio, gestore e conduttore di tutte le strutture murarie ed impianti costituenti il centro commerciale; siffatta circostanza non è stata, peraltro, mai neppure contestata dallo stesso Consorzio, che è anzi rimasto contumace, omettendo di contestare le avverse deduzioni e di offrire la prova – sullo stesso incumbente – della sussistenza del caso fortuito.

E d'altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c. esige solo la dimostrazione di una relazione di custodia, prescindendo dal titolo della stessa (proprietà, locazione, comodato, etc.).

Parte attrice ha dimostrato di essere caduta mentre stava utilizzando la scala mobile del centro commerciale – circostanza, anch'essa, mai contestata dal



Consorzio, che (si ribadisce) è rimasto contumace e non ha negato quindi neppure il fatto storico della caduta della

In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni – non smentite da alcun valido elemento di segno contrario – rese dal teste

, addotto dall'attrice ed escusso all'udienza dell'11.06.15, la quale, premettendo di essere presente al momento del fatto, ha confermato la narrazione fattuale di cui al libello introduttivo.

Nel dettaglio, la , premettendo di essere un'amica dell'attrice e che *“io e la mia amica, l'attrice, eravamo insieme al supermercato per fare la spesa”*, ciascuna con il proprio carrello, e chiarendo che *“il tappeto mobile dove si trovava l'attrice con il suo carrello della spesa era in discesa rispetto al piano orizzontale del supermercato e portava all'uscita dello stesso; io mi trovavo sullo stesso tappeto mobile con il mio carrello ed ero davanti alla mia amica ed al suo carrello”*, ha confermato che all'improvviso il carrello si è disancorato dal sistema magnetico che lo tratteneva e ha subito una rotazione, finendo in senso orizzontale rispetto all'attrice (cfr. cap. c) dell'atto di citazione, che il teste ha ratificato), soggiungendo che *“a causa della improvvisa rotazione del carrello della spesa, esso si è messo in orizzontale davanti alla mia amica ed il suo piede è rimasto incastrato tra il carrello stesso e la parete della scala mobile”*, senza che la donna potesse prestare aiuto all'amica e consentirle di liberare il piede se non alla fine della discesa, atteso che – come, ancor più incisivamente, precisato dalla – *“la scala mobile continuava a muoversi in discesa”*.



A dire del testimone, *“la mia amica, dopo avere battuto la testa e dopo che il piede le è rimasto incastrato, non è caduta del tutto sulla scala ma non riusciva più a muoversi né a liberarsi”*, anche perché – ha specificato, molto significativamente, la ..... – *“quando è successo il fatto, io e la mia amica abbiamo iniziato a gridare a qualcuno di bloccare la scala mobile ma nessuno è intervenuto... dopo il fatto la scala mobile ha continuato a rimanere in funzione e nessuno del centro commerciale l'ha bloccata; nessuno del centro commerciale è intervenuto al momento del fatto”*.

Sembra, quindi, che l'attrice sia rimasta incastrata nell'angusto spazio esistente tra i due corrimano del tappeto mobile, destinato alla discesa degli utenti e dei loro carrelli della spesa, mentre detto tappeto continuava a funzionare, e che nonostante le urla e le richieste di aiuto, nessun addetto del centro commerciale sia accorso in suo aiuto per bloccare il tappeto, ad eccezione di un vigilante che, secondo la narrazione della ....., *“si trovava ai piedi della scala; subito ha chiamato il 118 che ha portato l'attrice in ospedale”*, senza però bloccare il tappeto.

Di scarso pregio è la circostanza che la ..... desse, al momento del fatto, le spalle all'amica, se solo si consideri che in ogni caso, dalla deposizione assunta, ben può dirsi accertato che è stato un malfunzionamento del meccanismo magnetico del tappeto mobile a provocare la perdita di adesione del carrello della spesa, che, ponendosi di traverso rispetto all'attrice, l'ha fatta cadere, bloccandola e facendone incastrare il piede, essendo peraltro emerso che la ..... tratteneva il carrello per l'apposito maniglione da cui esso si spinge (cfr. teste ..... o).



Peraltro, che il tappeto abbia momentaneamente smesso di funzionare e di trattenere, con il suo meccanismo magnetico, il carrello ben si ricava dal fatto che la ... ha riferito che *“anche il mio carrello stava per disancorarsi dal tappeto mobile ma in modo così lieve che sono riuscita a tenerlo fermo”*.

La caduta dell'attrice si è, dunque, prodotta quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (tappeto mobile).

Alla luce di tali elementi, non può dubitarsi circa l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra l'ordinario utilizzo del tappeto mobile e la caduta di ... ; il ritardo nei soccorsi e nello spegnimento del meccanismo di discesa ha poi aggravato la situazione, essendo rimasta l'attrice incastrata nello spazio esistente tra i due corrimano.

Da questi dati di fatto, che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Consorzio convenuto, per il rapporto di custodia esistente tra quest'ultimo e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l'eventuale violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ovvero dalla prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ben potendo rilevare altresì (si ribadisce) il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione di responsabilità del





danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

A questo punto, sulla scorta delle pregresse argomentazioni, posto che il convenuto, rimasto contumace, non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, applicando, come era suo preciso onere, nella manutenzione del tappeto mobile, la diligenza richiesta anche ed in particolare dalla propria specifica funzione e, peraltro, concretamente applicabile con maggiore agio, se sol si consideri la limitata estensione dei luoghi e delle cose da sottoporre a controllo manutentivo – trattandosi della scala mobile di un supermercato di un centro commerciale e non dell'intero perimetro delle strade cittadine –, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi (si ripete) che non sussista un comportamento colposo della nella causazione dell'evento.

In proposito, a fronte delle modalità di accadimento del sinistro e considerato che la donna tratteneva il proprio carrello per l'apposito maniglione, è da dire che nulla potesse fare ella per evitare l'incidente.

Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro *de quo*: sul punto, vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato



consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dell'attrice ed in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 3%.

Il Ctu ha, infatti, concluso nel senso che *“si può ritenere senza dubbio che vi è nesso causale tra il suddetto riferito politrauma (distorsione di caviglia e piede destro, trauma cranico non commotivo e trauma contusivo alla spalla destra) e l'incidente del 02/09/2011; ciò, sia perché il politrauma è stato certificato in P.S. immediatamente dopo il riferito fatto causale (è quindi rispettato, in questo caso, il criterio temporale del nesso di causalità), sia perché esso si attiene bene alle riferite modalità di produzione”*.

Le conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice da quelle lesioni (30 giorni di inabilità relativa al 50%).

Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del



merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (*Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11*).

Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (*Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008*), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del



novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di



parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (*Cass. Civ., sez. III, n. 12408/11*).

Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (*Cass. Civ., S.U., n. 26972/08*).

E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (3%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (43 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 3.894,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.



Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2014) in una forbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 145,00, tenuto conto della lieve entità dei postumi, ben contenuti entro il limite delle c.d. microinvalidità, nonché della ridotta durata del periodo di inabilità (neppure assoluta), non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 96,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno l'importo di € 1.440,00, sempre con valutazione all'attualità.

Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subito da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro; deve, pertanto, riconoscersi alla Andriambinintsoa la somma, riconosciuta congrua e giustificata dal Ctu, di € 75,00 – giusta fattura in atti –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso.

Conclusivamente, la somma complessivamente dovuta a ]

ed al cui pagamento va condannato il Consorzio convenuto ascende ad € 5.409,00 (tenendo presente che la somma di € 5.334,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 75,00 riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (02.09.11), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo".



In ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'attrice seguono la soccombenza e, liquidate, in proporzione alla condanna e sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (03.04.14), in complessivi €                      di cui €                      per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico del Consorzio convenuto e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda; vanno poste, infine, a carico del convenuto contumace anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice.

*Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 ottobre 2016*

*Il Giudice*

*Dr.ssa Francesca Taormina*

